

LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca
nelle scienze geologiche. (17G00008)**

Vigente al: 19-6-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio

1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire

la mobilita' degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi

dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel

Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel

contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.

243, alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di

cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000

euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno

2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e

meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze

geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi

LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di

studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.

68.

Art. 2

Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica

1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la

prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riservata al
finanziamento

dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti
pubblici di

ricerca della strumentazione tecnica necessaria per
attivita' di

ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei
rischi

geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con
cadenza

annuale, dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza

del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono
essere

utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui
all'articolo

34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi

relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo

trimestre del medesimo anno 2017.

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici

emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio,

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita' e dagli

enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla

prevenzione dei rischi geologici, e' autorizzata la spesa di un

milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno

degli anni 2017 e 2018.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 3

Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30
dicembre

2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero

venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per
cento di

tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato

dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 gennaio 2017

MATTARELLA

del

Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando